




COMUNE DI MOLA DI BARI



Adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

02. Norme Tecniche di Attuazione del PRG_PPTR

Comune

Giuseppe Colonna – Sindaco

Ing. Arch. Teresa Palladino -Responsabile Settore
Governo del Territorio/RUP

Consulenza scientifica

DICATECh Politecnico di Bari

Prof. Angela Barbanente – Responsabile scientifica

Arch. Carlo Angelastro

Arch. Marco Degaetano

Arch. Maria Cristina Tagarelli

Progettisti

ing. Nicola Giordano

arch. Nicola F. Fuzio

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
CAPO I – FINALITÀ E CONTENUTI.....	1
Art. 1 Finalità.....	1
Art. 2 Ambito di applicazione.....	1
Art. 3 Contenuti.....	2
Art. 4 Elaborati costitutivi	3
CAPO II – DEFINIZIONI	3
Art. 5 Disposizioni normative.....	3
Art. 6 Definizioni della struttura paesaggistico-territoriale	4
TITOLO II – LA PRODUZIONE SOCIALE DEL PAESAGGIO	5
CAPO I – PRINCIPI	5
Art. 7 Definizione	5
Art. 8 Partecipazione e sussidiarietà	5
CAPO II – SOGGETTI E STRUMENTI.....	5
Art. 9 Strumenti di partecipazione.....	5
Art. 10 Strumenti di governance	6
Art. 11 Mappe di comunità	6
Art. 12 Protocolli di intesa.....	6
Art. 13 Accordi di programma.....	7
Art. 14 Patti territoriali locali	7
Art. 15 Progetti integrati di paesaggio	8
Art. 16 Ecomusei	8
Art. 17 Contratto di fiume e di costa.....	8
TITOLO III – LO SCENARIO STRATEGICO	10
CAPO I – OBIETTIVI	10
Art. 18 Obiettivi generali e specifici	10
CAPO II – PROGETTI	16
Art. 19 I progetti territoriali per il paesaggio molese.....	16
Art. 20 Rete Ecologica locale.....	17
Art. 21 Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce	18
Art. 22 Patto città campagna	18
Art. 23 Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri	19
Art. 24 Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali	22
TITOLO IV – DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI.....	24
CAPO I – GENERALITÀ.....	24
Art. 25 Beni paesaggistici e ulteriori contesti	24
Art. 26 Suddivisione in strutture e componenti.....	25

CAPO II – STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA	26
Art. 27 Individuazione delle componenti idrologiche	26
Art. 28 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche	26
Art. 29 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche	26
Art. 30 Indirizzi per le componenti idrologiche	27
Art. 31 Direttive per le componenti idrologiche	27
Art. 32 Prescrizioni per i “Territori costieri”	28
Art. 33 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.	31
Art. 34 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Sorgenti”	32
Art. 35 Individuazione delle componenti geomorfologiche	33
Art. 36 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche	33
Art. 37 Indirizzi per le componenti geomorfologiche	34
Art. 38 Direttive per le componenti geomorfologiche	34
Art. 39 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “Versanti”	35
Art. 40 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Lame e gravine”	36
Art. 41 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Grotte”	38
Art. 42 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “Geositi” e gli “Inghiottitoi”	39
CAPO III – STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE	41
Art. 43 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico	41
Art. 44 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali	41
Art. 45 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali	41
Art. 46 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali	42
Art. 47 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali	43
Art. 48 Prescrizioni per i “Boschi”	43
Art. 49 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei boschi	45
Art. 50 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”	47
Art. 51 Individuazione delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici e controllo paesaggistico	49
Art. 52 Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	49
Art. 53 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	50
Art. 54 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	50
Art. 55 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l’Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali	51
Art. 56 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica	51
CAPO IV - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE	53
Art. 57 Individuazione delle componenti culturali e insediative	53
Art. 58 Definizioni dei beni paesaggistici afferenti alle componenti culturali e insediative	53
Art. 59 Definizioni degli ulteriori contesti afferenti alle componenti culturali e insediative	54
Art. 60 Indirizzi per le componenti culturali e insediative	55
Art. 61 Direttive per le componenti culturali e insediative	55
Art. 62 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico	57
Art. 63 Prescrizioni per le zone di interesse archeologico	58
Art. 64 Misure di salvaguardia e utilizzazione per la Città consolidata	59
Art. 65 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa	60
Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto delle componenti culturali insediative	62
Art. 67 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i Paesaggi rurali	64
Art. 68 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le strutture idriche e trulli compresi nei paesaggi rurali e relativa area di rispetto	67

Art. 69	Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico	69
Art. 70	Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi.....	69
Art. 71	Indirizzi per le componenti dei valori percettivi.....	70
Art. 72	Direttive per le componenti dei valori percettivi	70
Art. 73	Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi	70
CAPO V – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI.....		72
Art. 74	Strumenti di controllo preventivo.....	72
Art. 75	Autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR).....	73
Art. 76	Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR).....	73
Art. 77	Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica	75
Art. 78	Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità	75
TITOLO V – MISURE DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI		76
Art. 79	Misure di salvaguardia	76
Art. 80	Disposizioni transitorie.....	76
Art. 81	Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT).....	76
Art. 82	Aggiornamento e revisione	76
Art. 83	Disposizioni finali.....	76

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Finalità e Contenuti

Art. 1 Finalità

1. Le presenti Norme Tecniche e gli elaborati di cui al successivo Art. 4 hanno per oggetto le trasformazioni fisiche e funzionali di rilevanza paesaggistica del territorio di competenza del Comune di Mola di Bari. Esse costituiscono adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG), adottato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 14/2/1980 e approvato con delibera della Giunta Regionale n. 384 del 21/1/1986 – (di seguito PRG_1986) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), ai sensi dell'Art. 97 delle NTA del PPTR e dell'art. 2, comma 9, L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".
2. Il presente adeguamento del PRG_1986 al PPTR (di seguito PRG_PPTR), in coerenza con l'art. 1 delle NTA del PPTR e con il Documento Programmatico Preliminare adottato dal Consiglio Comunale con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 23 marzo 2023, persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi che caratterizzano il territorio molese. In particolare, persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il PRG_PPTR non comporta modifiche alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, per le quali permangono le relative disposizioni urbanistico-edilizie ove non in contrasto con le disposizioni del PRG_PPTR.
2. Le presenti Norme Tecniche integrano le NTA del PRG_1986 per gli aspetti paesaggistici.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Norme Tecniche dovrà farsi riferimento alle NTA del PPTR.
4. L'autorizzazione paesaggistica, di cui all'Art. 75 delle presenti norme costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti un intervento dal punto di vista prettamente urbanistico-edilizio.
5. L'accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'Art. 76 delle presenti norme ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.
6. Ogni intervento di trasformazione del territorio dovrà essere verificato rispetto alle disposizioni del PRG_1986 così come integrato dalle disposizioni del presente PRG_PPTR.

Art. 3 Contenuti

1. Il PRG_PPTR riconosce le caratteristiche paesaggistiche, oltre che gli aspetti e i caratteri peculiari derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, che delineano l'Ambito paesaggistico definito dal PPTR in cui ricade il territorio comunale di Mola di Bari.
2. Il PRG_PPTR si fonda sulle descrizioni dell'Ambito paesaggistico 05 "Puglia centrale" e la Figura territoriale e paesaggistica 5.3 "Il sud-est barese ed il paesaggio del vigneto" (elaborato 5.5 del PPTR) e sulla definizione dello stato di conservazione (criticità/integrità) e delle regole di riproducibilità delle invarianti strutturali riconosciute dal PPTR per i suddetti Ambito paesaggistico e Figura territoriale e paesaggistica.
3. Il PRG_PPTR comprende:
 - a) la ricognizione del territorio comunale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
 - b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice e delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, assicurando la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
 - c) la ricognizione degli ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PPTR, diversi da quelli indicati all'art. 134 del Codice, e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione e la loro integrazione con le componenti paesaggistiche presenti sul territorio e non individuate dal PPTR;
 - d) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
 - e) il recepimento della normativa d'uso definita dal PPTR per perseguire gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell'ambito di riferimento;
 - f) la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
 - g) le linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, come definite dal PPTR.
4. I principali supporti cartografici di base del PRG_PPTR sono:
 - carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 realizzata da volo aereo digitale del 2006 e collaudata da IGM nell'ambito della realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (sistema di riferimento UTM 33N WGS84);
 - relativa ortofoto in scala 1:5.000;
 - Ortofoto 2019 acquisita dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
 - carta dell'Uso del Suolo 2011 del Sistema Informativo Territoriale Regionale (sistema di riferimento UTM 33N WGS 84).

Art. 4 Elaborati costitutivi

1. Il PRG_PPTR è costituito dai seguenti elaborati:
 01. Relazione generale
 02. Norme Tecniche di Attuazione del PRG_PPTR
 03. Carta della Struttura idro-geo-morfologica
 04. Carta della Struttura eco-sistemica e ambientale
 05. Carta della Struttura antropica e storico-culturale
 06. Carta dei paesaggi rurali
 07. Carta dello Scenario Strategico per il paesaggio molese
 - 07.1 Rete Ecologica locale
 - 07.2 Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri
 - 07.3 Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali

CAPO II – Definizioni

Art. 5 Disposizioni normative

1. Le disposizioni normative del PPTR, nella loro articolazione in indirizzi, direttive, prescrizioni, misure di salvaguardia e utilizzazione e linee guida, sono da considerarsi integralmente recepite nel presente PRG_PPTR.
2. Gli indirizzi sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire.
3. Le direttive sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione.
4. Le prescrizioni sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione nazionale, regionale, provinciale e locale.
5. Le misure di salvaguardia e utilizzazione, relative agli ulteriori contesti come definiti all'art. 7 co. 7 delle NTA del PPTR in virtù di quanto previsto dall'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto.

6. Le linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle NTA del PPTR.
7. Ai sensi dell'art. 145, co. 4, del Codice, i limiti alla proprietà derivanti dalle previsioni contenute nel presente PRG_PPTR in adeguamento al PPTR non sono oggetto di indennizzo.

Art. 6 Definizioni della struttura paesaggistico-territoriale

1. Le definizioni di cui all'art. 7 delle NTA del PPTR relative al Patrimonio territoriale e paesaggistico, Statuto del Territorio, Invarianti strutturali, Ambito paesaggistico e Figura territoriale, sono da intendersi confermate dal presente PRG_PPTR.

TITOLO II – LA PRODUZIONE SOCIALE DEL PAESAGGIO

CAPO I – Principi

Art. 7 Definizione

1. Il Comune di Mola di Bari, in conformità a quanto previsto dall'Art. 8 delle NTA del PPTR, promuove la qualità del paesaggio e la valorizzazione dei patrimoni identitari del territorio comunale attraverso la produzione sociale del paesaggio, quale processo che coinvolge attivamente una molteplicità di attori pubblici e privati, sociali, economici e culturali e che connota in modo trasversale l'attività relativa alla attuazione del PPTR a tutte le scale.
2. Tale processo attua il PPTR mediante procedimenti volti a realizzare la gestione sociale del territorio e del paesaggio.

Art. 8 Partecipazione e sussidiarietà

1. I procedimenti per la produzione sociale del paesaggio attuano i principi di partecipazione e sussidiarietà, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lett. a) e c) della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", attraverso gli strumenti partecipativi e collaborativi di cui agli articoli seguenti.
2. Tali procedimenti attivano:
 - forme di governance allargata fra rappresentanze di interessi utilizzando strumenti collaborativi;
 - aggregazioni di soggetti pubblici e privati su progetti sperimentali per dare impulso alla progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali;
 - strumenti di democrazia partecipativa in funzione della comunicazione sociale e dell'elaborazione partecipata del quadro delle conoscenze patrimoniali e degli obiettivi di qualità;
 - forme di coprogettazione locale per sviluppare la coscienza di luogo e i saperi locali per la cura del territorio e del paesaggio;
 - strumenti di conoscenza, comunicazione e valutazione per far interagire saperi esperti e saperi contestuali.

CAPO II – Soggetti e strumenti

Art. 9 Strumenti di partecipazione

1. Ai fini dell'attuazione della produzione sociale del paesaggio le presenti norme prevedono idonei strumenti di partecipazione ai processi di attuazione del PRG_PPTR da parte della cittadinanza attiva costituita da tutti i soggetti singoli o associati, potenziali attuatori, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 10 Strumenti di governance

1. Al fine di pervenire alla definizione di politiche di programmazione condivise e coerenti, nonché alla elaborazione di progetti integrati, il Comune di Mola di Bari e la Regione promuove la collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali e gli altri soggetti attuatori, pubblici e privati, attraverso l'utilizzo di strumenti di governance per l'esercizio delle funzioni di tutela e di valorizzazione del paesaggio, in conformità a quanto disposto dal Codice.
2. Gli strumenti di *governance* di cui al comma precedente sono disciplinati dagli articoli seguenti.
3. L'Osservatorio regionale, di cui all'art. 11 delle NTA del PPTR, individua e promuove ulteriori forme di *governance*, idonee a garantire l'effettiva attuazione e il costante aggiornamento delle politiche attive del PPTR, da ritenersi direttamente efficaci anche per l'attuazione del PRG_PPTR.

Art. 11 Mappe di comunità

1. Le mappe di comunità sono uno strumento di rappresentazione delle peculiarità di un luogo. Esse sono costruite attraverso processi partecipati di riappropriazione e rappresentazione dell'ambiente di vita, comprensivo dei valori materiali e immateriali, partendo dalla percezione che gli abitanti stessi hanno del proprio territorio. In attuazione dei principi e dei criteri definiti dalla Convenzione Europea del Paesaggio, le mappe di comunità contribuiscono all'individuazione e valorizzazione dei paesaggi della vita quotidiana con il fine primario di conservarli e tramandarli alle future generazioni.
2. Il Comune di Mola di Bari, la Regione e gli altri enti territoriali promuovono la elaborazione di mappe di comunità attraverso la conclusione di intese con i soggetti di cui all'Art. 16 delle presenti norme. Le intese prevedono specifiche forme di pubblicità idonee a garantire la più ampia partecipazione delle comunità nella predisposizione delle mappe.
3. La comunità che partecipa alla predisposizione della mappa può anche non coincidere con quella del territorio comunale di riferimento. Le singole mappe, infatti, possono riguardare territori sovra-comunali o provinciali, le cui comunità condividano significativi elementi di percezione del paesaggio.
4. Le mappe sono trasmesse all'Osservatorio regionale ai fini della formazione dell'Archivio regionale delle mappe di comunità e della elaborazione dell'Atlante del patrimonio paesaggistico, contribuendo al suo continuo aggiornamento.

Art. 12 Protocolli di intesa

1. Il Comune di Mola di Bari, la Regione e gli altri enti promuovono la sottoscrizione di protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati al fine di specificare in modo condiviso le priorità dello scenario strategico del PPTR di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR in relazione alle peculiarità del territorio interessato.
2. Ai protocolli d'intesa è data attuazione mediante l'assunzione di specifici impegni da parte dei diversi soggetti attuatori in sede di stipulazione degli Accordi di programma di cui all'Art. 13, dei Patti

territoriali locali di cui all'Art. 14, ovvero di altre forme di *governance* individuate dall'Osservatorio ai sensi dell'Art. 10 delle presenti norme.

Art. 13 Accordi di programma

1. Il Comune di Mola di Bari, la Regione e gli altri enti promuovono la stipulazione di accordi di programma con gli altri soggetti pubblici e privati, attuatori del PPTR, anche in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.
2. Tali accordi sono stipulati ai sensi degli articoli 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14 Patti territoriali locali

1. Per il coordinamento, l'integrazione e la definizione di programmi e progetti finalizzati allo sviluppo locale autosostenibile e durevole del territorio nel rispetto della tutela, valorizzazione e conservazione dei paesaggi di Puglia si auspica la sottoscrizione di patti territoriali locali.
2. I patti sono strumenti ad adesione volontaria, di natura negoziale tra Regione, Province, Enti locali, parti sociali o altri soggetti pubblici e privati.
3. Tali patti sono conclusi nella forma degli accordi di programma regionali di cui all'art. 12, comma 8, L.R.16 novembre 2001, n. 28, "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli".
4. Se promossi da Enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati, tali patti sono conclusi ai sensi dell'art. 12, comma 5, L.R.16 novembre 2001, n. 28.
5. Ai fini della stipula del patto, il Comune di Mola di Bari, la Regione e gli altri enti possono definire un protocollo d'intesa al quale partecipano eventualmente anche altri soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 12 delle presenti norme. Il protocollo individua le priorità strategiche condivise per la valorizzazione e lo sviluppo autosostenibile e durevole del territorio interessato.
6. I soggetti che sottoscrivono il patto assumono specifici impegni per la successiva fase di realizzazione, fatte salve le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici.
7. Il patto definisce i progetti da realizzare, le risorse pubbliche e private potenzialmente attivabili e gli strumenti di attuazione degli interventi.
8. Ai fini del monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi e sulla valutazione dell'attuazione e degli esiti dei patti i soggetti attuatori trasmettono periodicamente e secondo le modalità definite nel patto stesso, una relazione all'Osservatorio regionale sulla qualità del paesaggio.

Art. 15 Progetti integrati di paesaggio

1. La Regione e il Comune di Mola di Bari riconoscono e attivano la progettualità locale in forme integrate, multisetoriali e multiattoriali, che richiedono l'integrazione tra diversi campi disciplinari e il coordinamento di attori, pubblici e privati, appartenenti a diversi ambiti decisionali e operativi.
2. I progetti integrati di paesaggio realizzano, attraverso le nuove e dimostrative forme di gestione del PPTR, le strategie e gli obiettivi riportati nelle schede degli ambiti paesaggistici e costituiscono modelli di buone prassi da imitare e ripetere.
3. Ai fini dell'attivazione e della definizione del contenuto dei progetti integrati di paesaggio di nuova elaborazione o che replicano in altre realtà territoriali i progetti integrati di paesaggio "sperimentali" di cui all'art. 35 delle NTA del PPTR, la Regione favorisce il coinvolgimento del Ministero e degli altri attori, pubblici e privati interessati.

Art. 16 Ecomusei

1. Gli ecomusei sono luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nella forma del museo permanente; essi realizzano un processo dinamico con il quale le Comunità locali, conservano, interpretano e valorizzano la propria memoria storica, gli ambienti di vita quotidiana e tradizionale, le relazioni con la natura e l'ambiente circostante, quale patrimonio paesaggistico da diffondere in funzione dello sviluppo autosostenibile.
2. Gli ecomusei sono promossi, oltre che dal Comune di Mola di Bari, dalla Regione, da altri Enti locali, Associazioni, Enti di ricerca pubblici e privati e Fondazioni con le modalità previste dalle norme regionali in materia. Essi sono finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione del paesaggio ed assumono compiti promozionali e di attivazione del PPTR sul territorio.
3. La programmazione e gestione delle attività degli ecomusei relative alla promozione del paesaggio è operata in stretta collaborazione con l'Osservatorio regionale, il quale può promuovere forme di cogestione tra gli Enti locali territoriali interessati e gli altri soggetti pubblici e privati attuatori del PPTR.
4. Gli ecomusei sono istituiti e regolamentati dalla legislazione regionale in materia.
5. Il PRG_PPTR riconosce e promuove l'Ecomuseo del Poggio di Mola di Bari già inserito nell'elenco degli ecomusei di interesse regionale di cui alla LR n. 15 del 06/07/2011.

Art. 17 Contratto di fiume e di costa

1. Con specifico riferimento ai corsi d'acqua perenni e temporanei nonché alle aree costiere e ai territori direttamente coinvolti nelle relative dinamiche, la Regione e altri enti promuovono contratti di fiume e di costa.
2. Il contratto di fiume e di costa è uno strumento di programmazione negoziata volto all'adozione di un sistema condiviso di obiettivi e di regole, attraverso la concertazione e l'integrazione di azioni e progetti improntati alla cultura dell'acqua come bene comune.

3. Il contratto di fiume e di costa è concluso fra soggetti pubblici e privati, istituzionali, economici e sociali, nella forma degli accordi di programma regionali di cui all'art. 12, comma 8, L.R.16 novembre 2001, n. 28.

TITOLO III – LO SCENARIO STRATEGICO

CAPO I – Obiettivi

Art. 18 Obiettivi generali e specifici

1. Lo scenario strategico delineato dal PPTR assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico autosostenibile.

Esso è articolato a livello regionale in obiettivi generali, a loro volta articolati negli obiettivi specifici, mentre alla scala dell’Ambito paesaggistico, l’interpretazione strutturale delle invarianti ha permesso di definire l’insieme degli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale (Sez. C2 della scheda d’ambito).

2. Il quadro di riferimento per il PRG_PPTR è costituito dagli Obiettivi generali e specifici, di cui agli artt. 27 e 28 delle NTA del PPTR e dagli Obiettivi di qualità e le Normative d’uso specificatamente individuati nella sez. C2 della scheda dell’Ambito paesaggistico 05 “Puglia centrale” (elaborato 5.5 del PPTR), integrandoli sulla base degli approfondimenti alla scala locale delle conoscenze, degli obiettivi e delle normative del PPTR, come riportati di seguito:

A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche		
Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d’Ambito	Normativa d’uso	
	Indirizzi	Direttive
1. Garantire l’equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici; 1.3. Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali.	garantire l’efficienza del reticolo idrografico drenante con particolare riguardo alla tutela delle lame e delle relative aree di pertinenza.	<ul style="list-style-type: none"> - assicurano adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico finalizzati a incrementarne la funzionalità idraulica; - prevedono misure per favorire la rilocalizzazione di opere ed infrastrutture insediate nelle aree di pertinenza fluviale; - riducono l’artificializzazione dei corsi d’acqua; - realizzano le opere di difesa del suolo e di contenimento dei fenomeni di esondazione a basso impatto ambientale ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica; - assicurano la continuità idraulica impedendo l’occupazione delle aree di deflusso anche periodico delle acque e la realizzazione in loco di attività incompatibili quali l’agricoltura.
1. Garantire l’equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici; 1.3. Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali; 1.1 Promuovere una strategia regionale dell’acqua intersettoriale, integrata e a valenza paesaggistica; 1.4 Promuovere ed incentivare un’agricoltura meno idroesigente.	salvaguardare gli equilibri idrici dei bacini carsici endoreici al fine di garantire la ricarica della falda idrica sotterranea e preservarne la qualità.	<ul style="list-style-type: none"> - individuano e valorizzano naturalisticamente le aree di recapito finale di bacino endoreico; - individuano e tutelano le manifestazioni carsiche epigee e ipogee, con riferimento particolare alle doline e agli inghiottitoi carsici; - prevedono misure atte ad impedire l’impermeabilizzazione dei suoli privilegiando l’uso agricolo estensivo, e a contrastare l’artificializzazione dei recapiti finali (vore e inghiottitoi) e il loro uso improprio come ricettori delle acque reflue urbane.
1. Garantire l’equilibrio geomorfologico dei bacini 1.4 Promuovere ed incentivare	promuovere tecniche tradizionali e innovative per l’uso efficiente e	- individuano i manufatti in pietra legati alla gestione tradizionale della risorsa idrica (cisterne, pozzi, canali, norie) al fine di garantirne la tutela e la funzionalità;

un'agricoltura meno idroesigente. 1.5 Innovare in senso ecologico il ciclo locale dell'acqua.	sostenibile della risorsa idrica.	<ul style="list-style-type: none"> - incentivano il recupero delle tradizionali tecniche di aridocoltura, di raccolta dell'acqua piovana e riuso delle acque; - incentivano un'agricoltura costiera multifunzionale a basso impatto sulla qualità idrologica degli acquiferi e poco idroesigente; - incentivano nelle nuove urbanizzazioni la realizzazione di cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo utilizzo nella rete duale; - limitano i prelievi idrici in aree sensibili ai fenomeni di salinizzazione.
1. Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici; 9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri.	valorizzare e salvaguardare le aree umide costiere, le sorgenti carsiche e gli sbocchi a mare delle lame, al fine della conservazione degli equilibri sedimentari costieri.	<ul style="list-style-type: none"> - individuano cartograficamente le aree umide costiere, le sorgenti carsiche e gli sbocchi a mare delle lame da tutelare e rinaturalizzazione anche attraverso l'istituzione di aree naturali protette; - favoriscono l'uso di tecniche a basso impatto ambientale e tali da non alterare gli equilibri sedimentologici litoranei negli interventi per il contenimento delle forme di erosione costiera e di dissesto della falesia; - limitano gli impatti derivanti da interventi di trasformazione del suolo nei bacini idrografici sugli equilibri dell'ambiente costiero.
1. Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici; 9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri.	tutelare gli equilibri morfodinamici degli ambienti costieri dai fenomeni erosivi indotti da opere di trasformazione.	<ul style="list-style-type: none"> - prevedono una specifica valutazione della compatibilità delle nuove costruzioni in rapporto alle dinamiche geomorfologiche e meteo marine.
9. Riqualificare, valorizzare e riprogettare i paesaggi costieri; 9.2 Il mare come grande parco pubblico.	tutelare le aree demaniali costiere dagli usi incongrui e dall'abusivismo.	<ul style="list-style-type: none"> - promuovono la diffusione della conoscenza del paesaggio delle aree demaniali costiere al fine di incrementare la consapevolezza sociale dei suoi valori e limitare le alterazioni; - incentivano un'agricoltura costiera multifunzionale a basso impatto sulla qualità idrologica degli acquiferi e poco idroesigente; - promuovono progetti di riqualificazione ecologica degli insediamenti costieri.
1. Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici.	recuperare e riqualificare le aree estrattive dismesse.	<ul style="list-style-type: none"> - promuovono opere di riqualificazione paesaggistica, naturalistica e di valorizzazione fruitiva nei territori interessati da attività estrattive dismesse.

A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali		
Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito	Normativa d'uso	
	Indirizzi	Direttive
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio; 2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale; 2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.	salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica.	<ul style="list-style-type: none"> - approfondiscono il livello di conoscenza delle componenti della Rete ecologica della biodiversità e ne definiscono specificazioni progettuali e normative al fine della sua implementazione e conservazione; - individuano anche cartograficamente il reticolo dei muretti a secco al fine di tutelarli integralmente da fenomeni di trasformazione e alterazione; - incentivano la realizzazione del Progetto territoriale per il paesaggio regionale Rete ecologica polivalente; - evitano trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica per la Biodiversità, in particolare relativamente alle lame, ai pascoli, ai boschi residui ed al sistema dei muretti a secco.
1. Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici; 2. Migliorare la qualità ambientale del territorio.	valorizzare o ripristinare la funzionalità dei corridoi ecologici costituiti dalle lame.	<ul style="list-style-type: none"> - individuano anche cartograficamente le aree di pertinenza fluviale delle lame, ai fini di una loro tutela e rinaturalizzazione.

Comune di Mola di Bari
Adeguamento del PRG al PPTR

1. Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici; 9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia.	salvaguardare i valori ambientali delle aree di bonifica presenti lungo la costa attraverso la riqualificazione in chiave naturalistica delle reti dei canali.	- individuano anche cartograficamente il reticolo dei canali della bonifica al fine di tutelarla integralmente da fenomeni di semplificazione o artificializzazione; - prevedono interventi di valorizzazione e riqualificazione naturalistica delle sponde e dei canali della rete di bonifica idraulica.
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio; 2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale.	valorizzare le funzioni di connessione ecologica delle fasce di rispetto dei percorsi ciclopeditoni e dei tratturi.	- individuano, anche cartograficamente, adeguate fasce di rispetto dei percorsi ciclopeditoni e dei tratturi e ne valorizzano la funzione di connessione ecologica come previsto dai Progetti territoriali per il paesaggio regionale, Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce e La rete ecologica regionale polivalente.
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio; 2.4 Elevare il gradiente ecologico degli agroecosistemi.	salvaguardare le pratiche agronomiche che favoriscono la diversità ecologica e il controllo dei processi erosivi.	- incentivano l'estensione, il miglioramento e la corretta gestione di pratiche agroambientali (come le colture promiscue, l'inerbimento degli oliveti) e le formazioni naturali e seminaturali (come le aree boscate della fascia pedemurgiana e le aree naturali a pascolo), in coerenza con il Progetto territoriale per il paesaggio regionale Rete ecologica regionale polivalente.
9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia.	- potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero.	- prevedono misure atte a riorganizzare, ricompattare e/o arretrare le superfici attrezzate e i parcheggi connessi al turismo balneare, tramite l'uso di tecniche costruttive eco-compatibili e non invasive; - prevedono misure atte a eliminare le opere incongrue e favorire la rimozione invernale delle infrastrutture.

A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali – A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali		
Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito	Normativa d'uso	
	Indirizzi	Direttive
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.	salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a: - i mosaici agricoli periurbani intorno a Bari (sovente lungo le aste delle lame e del reticolo idrografico); gli orti irrigui costieri storici segnati dalla rete di viabilità storica di accesso e dalle barriere di filari frangivento poste a corredo delle murature a secco.	- riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici; - incentivano la conservazione dei beni diffusi del paesaggio rurale quali le architetture minori in pietra e i muretti a secco; - incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti.
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio; 4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici	tutelare la continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo periurbani.	- prevedono strumenti di valutazione e di controllo del corretto inserimento nel paesaggio rurale dei progetti infrastrutturali, nel rispetto della giacitura della maglia agricola caratterizzante, e della continuità dei tracciati dell'infrastrutturazione antica; - limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole.
5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo;	tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro	- individuano anche cartograficamente i manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale e in genere i manufatti in pietra a secco, inclusi i muri di partitura delle proprietà, al fine di garantirne la tutela;

5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.	contesto, con particolare attenzione alle ville e ai casali storici suburbani e in generale alle forme di insediamento extraurbano antico.	<ul style="list-style-type: none"> - promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza; - promuovono azioni di restauro e valorizzazione dei giardini storici produttivi delle ville suburbane.
5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo	- tutelare la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza.	- tutelano le aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali, vietandone l'occupazione da parte di strutture incoerenti.
4. Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 9. Valorizzare e riquilibrare i paesaggi costieri; 9.1 Salvaguardare l'alternanza storica di spazi ineditati ed edificati lungo la costa pugliese.	- tutelare e valorizzare le aree orticole costiere al fine di conservare dei varchi all'interno della fascia urbanizzata costiera.	<ul style="list-style-type: none"> - riconoscono e individuano, anche cartograficamente, le aree agricole residuali lungo le coste al fine di preservarle da nuove edificazioni (con particolare riferimento alla fascia Barletta-Andria-Bisceglie); - incentivano l'adozione di misure agroambientali all'interno delle aree agricole residuali al fine di garantirne la conservazione.
4. Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo; 5.4 Riquilibrare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni recenti come nodi di qualificazione della città contemporanea; 6. Riquilibrare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee.	- valorizzare la funzione produttiva delle aree agricole periurbane per limitare il consumo di suolo indotto soprattutto da espansioni insediative lungo le principali vie di comunicazione.	<ul style="list-style-type: none"> - individuano e valorizzano il patrimonio rurale e monumentale presente nelle aree periurbane inserendolo come potenziale delle aree periferiche e integrandolo alle attività urbane; - incentivano la multifunzionalità delle aree agricole periurbane previste dal Progetto territoriale per il paesaggio regionale "Patto città-campagna"; - limitano la proliferazione dell'insediamento nelle aree rurali.

A3 - Struttura e componenti antropiche e storico-culturali – 3.2 Componenti dei paesaggi urbani		
Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito	Normativa d'uso	
	Indirizzi	Direttive
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata 5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo 6. Riquilibrare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee.	tutelare e valorizzare le specificità e i caratteri identitari dei centri storici e dei sistemi insediativi storici e il riconoscimento delle invariante morfotipologiche urbane e territoriali così come descritti nella sezione B.	<ul style="list-style-type: none"> - prevedono la riquilibratura dei fronti urbani dei centri baresi, con il mantenimento delle relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra insediamento, costa e spazio rurale storico; - salvaguardano la mixité funzionale e sociale dei centri storici con particolare attenzione alla valorizzazione delle tradizioni produttive artigianali; - tutelano i manufatti storici e gli spazi aperti agricoli relittuali inglobati nei recenti processi di edificazione; - salvaguardano i varchi ineditati lungo gli assi lineari infrastrutturali, in particolare lungo il sistema di prima e di seconda corona e lungo le radiali del sistema a raggiera che si diparte dal centro capoluogo; - evitano la costruzione di nuove infrastrutture che alterino la struttura radiale della raggiera di Bari, e le relazioni visive e funzionali tra Bari e i centri a corona; - contrastano l'insorgenza di espansioni abitative in discontinuità con i tessuti urbani preesistenti, e favoriscono progetti di recupero paesaggistico dei margini urbani.
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio; 9.3 Salvaguardare la diversità e varietà dei paesaggi costieri storici della Puglia; 9.4 Riquilibrare ecologicamente gli insediamenti a	valorizzare i sistemi di relazioni tra costa e interno.	<ul style="list-style-type: none"> - individuano, anche cartograficamente, le urbanizzazioni paesaggisticamente improprie e abusive, attraverso la loro delocalizzazione anche tramite apposite modalità perequative o ne mitigano gli impatti. - promuovono il miglioramento dell'efficienza ecologica dei tessuti edilizi a specializzazione turistica e dei complessi residenziali-turistico-ricettivi presenti lungo il litorale adriatico; - salvaguardano i caratteri di naturalità della fascia costiera e riquilibrano le aree edificate più critiche in prossimità della

<p>specializzazione turistico – balneare.</p>		<p>costa, attraverso la dotazione di un efficiente rete di deflusso delle acque reflue e la creazione di un sistema di aree verdi che integrino le isole di naturalità e agricole residue;</p>
<p>6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;</p> <p>6.3 Definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione;</p> <p>6.4 Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;</p> <p>6.5 Promuovere la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero del patrimonio edilizio esistente;</p> <p>6.6 Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche;</p> <p>6.7 Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi;</p> <p>6.8 Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane;</p> <p>6.11 Contrastare la proliferazione delle aree industriali nel territorio rurale.</p>	<p>potenziare le relazioni paesaggistiche, ambientali, funzionali tra città e campagna riqualificando gli spazi aperti periurbani e interclusi (campagna del ristretto).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - specificano, anche cartograficamente, gli spazi aperti interclusi dai tessuti edilizi urbani e gli spazi aperti periurbani; - ridefiniscono i margini urbani attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti urbani verso lo spazio agricolo; - potenziano il rapporto ambientale, alimentare, fruitivo, ricreativo, fra città e campagna ai diversi livelli, in coerenza con quanto indicato dal Progetto territoriale Patto città/campagna.
<p>1.2 Salvaguardare e valorizzare la ricchezza e la diversità dei paesaggi regionali dell'acqua;</p> <p>4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;</p> <p>5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale -insediativo.</p> <p>5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;</p> <p>5.7 Valorizzare il carattere policentrico dei sistemi urbani storici;</p> <p>8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi;</p> <p>8.2 Promuovere ed incentivare una fruizione paesistico - percettiva ciclo-pedonale.</p>	<p>tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali nei contesti di valore agro-ambientale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - individuano, anche cartograficamente, e tutelano le testimonianze insediative della cultura idraulica (come le norie nell'agro di Mola, antichi manufatti per la captazione dell'acqua); - favoriscono la realizzazione dei progetti di fruizione dei contesti topografici stratificati (CTS) presenti sulla superficie dell'ambito, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali;
<p>6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;</p> <p>11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture.</p>	<p>riqualificare le aree produttive dal punto di vista paesaggistico, ecologico, urbanistico edilizio ed energetico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - individuano, anche cartograficamente, le aree produttive da trasformare prioritariamente in APPEA (Aree Produttive Paesaggisticamente e Ecologicamente Attrezzate, secondo quanto delineato dalle Linee guida sulla progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate; - promuovono la riqualificazione delle aree produttive e commerciali di tipo lineare lungo le strade mercato come la S.S. 100, la S.S.16 tra Bari e Mola, attraverso progetti volti a ridurre l'impatto visivo, migliorare la qualità paesaggistica ed architettonica, rompere la continuità lineare dell'edificato e valorizzare il rapporto con le aree agricole contermini.

A3 - Struttura e componenti antropiche e storico-culturali – A.3.3 le componenti visivo percettive		
Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito	Normativa d'uso	
	Indirizzi	Direttive
3. Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.	salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1).	<ul style="list-style-type: none"> - impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; - individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti.
7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia 7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.	salvaguardare gli orizzonti persistenti dell'ambito con particolare attenzione a quelli individuati dal PPTR (vedi sezione A.3.6 della scheda).	<ul style="list-style-type: none"> - individuano cartograficamente ulteriori orizzonti persistenti che rappresentino riferimenti visivi significativi nell'attraversamento dei paesaggi dell'ambito al fine di garantirne la tutela; - impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche.
5.2 Trattare i beni culturali (puntuali e areali) in quanto sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesistiche di appartenenza per la loro valorizzazione complessiva; 7. Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia; 7.2 Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visuali).	salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali. Con particolare riferimento alle componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda.	<ul style="list-style-type: none"> - verificano i punti panoramici potenziali indicati dal PPTR ed individuano cartograficamente gli altri siti naturali o antropico-culturali da cui è possibile cogliere visuali panoramiche di insieme delle "figure territoriali", così come descritte nella Sezione B delle schede, al fine di tutelarli e promuovere la fruizione paesaggistica dell'ambito; - individuano i corrispondenti con visuali e le aree di visuale in essi ricadenti al fine di garantirne la tutela anche attraverso specifiche normative d'uso; - impediscono modifiche allo stato dei luoghi che interferiscano con i con visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama; - riducono gli ostacoli che impediscono l'accesso al belvedere o ne compromettano il campo di percezione visiva e definiscono le misure necessarie a migliorarne l'accessibilità; - individuano gli elementi detrattori che interferiscono con i con visuali e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi e per il miglioramento della percezione visiva dagli stessi; - promuovono i punti panoramici come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto punti di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali.
7. Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia; 7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.	salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.	<ul style="list-style-type: none"> - individuano cartograficamente le visuali di rilevante valore paesaggistico che caratterizzano l'identità dell'ambito, al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione; - impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano; - valorizzano le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale.

<p>3. Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.</p>	<p>salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; - individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti.
<p>5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo; 5.6 Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi); 7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia; 7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico ambientale.</p>	<p>salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito. Con particolare riferimento alle componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - implementano l'elenco delle strade panoramiche indicate dal PPTR (Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce); - individuano cartograficamente le altre strade da cui è possibile cogliere visuali di insieme delle figure territoriali dell'ambito; - individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche; - definiscono i criteri per la realizzazione delle opere di corredo alle infrastrutture per la mobilità (aree di sosta attrezzate, segnaletica e cartellonistica, barriere acustiche) in funzione della limitazione degli impatti sui quadri paesaggistici; - indicano gli elementi detrattori che interferiscono con le visuali panoramiche e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico della strada; - valorizzano le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce.
<p>5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale - insediativo; 5.5 Recuperare la percettibilità e l'accessibilità monumentale alle città storiche; 7. Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia; 7.4 Salvaguardare e riqualificare i viali storici di accesso alla città; 11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture.</p>	<p>salvaguardare, riqualificare e valorizzare gli assi storici di accesso alla città e le corrispettive visuali verso le "porte" urbane.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - individuano i viali storici di accesso alle città, al fine di garantirne la tutela e ripristinare dove possibile le condizioni originarie di continuità visiva verso il fronte urbano; - impediscono interventi lungo gli assi di accesso storici che comportino la riduzione o alterazione delle visuali prospettiche verso il fronte urbano, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità; - impediscono interventi che alterino lo skyline urbano o che interferiscano con le relazioni visuali tra asse di ingresso e fulcri visivi urbani; - attuano misure di riqualificazione dei margini lungo i viali storici di accesso alle città attraverso la regolamentazione unitaria dei manufatti che definiscono i fronti stradali e dell'arredo urbano; - prevedono misure di tutela degli elementi presenti lungo i viali storici di accesso che rappresentano quinte visive di pregio (filari alberati, ville periurbane).

CAPO II – Progetti

Art. 19 I progetti territoriali per il paesaggio molese

1. La declinazione sul territorio comunale degli obiettivi di valorizzazione del paesaggio definiti dal PPTR, così come integrati dal presente PRG_PPTR, ha generato un insieme di progetti che cooperano tra loro per costruire il futuro paesaggio molese con la finalità di elevare: la qualità dei sistemi

ambientali e dell'assetto idrogeomorfologico; la qualità dell'abitare dei sistemi insediativi urbani e del mondo rurale; le opportunità di fruizione dei paesaggi di Mola di Bari e delle economie ad essi connesse, con particolare attenzione alla valorizzazione integrata del sistema costiero; le opportunità di fruizione dei beni patrimoniali nei loro contesti paesaggistici.

I progetti territoriali costituiscono lo scenario strategico di riferimento per la definizione di piani, politiche, programmi, progetti e interventi ricadenti nel territorio di Mola di Bari. Il Comune di Mola di Bari promuove azioni mirate a dettagliare e attuare i progetti territoriali coinvolgendo, ove necessario, gli Enti territorialmente competenti e altri soggetti pubblici e privati, e valuta la compatibilità di ogni intervento di trasformazione da realizzarsi nel territorio comunale con le previsioni e le modalità di azione dei progetti territoriali.

2. L'attuazione integrata delle strategie di intervento è perseguita mediante la messa in opera delle previsioni e delle modalità di azione disciplinate dagli articoli successivi e rappresentate cartograficamente negli elaborati 07.1, 07.2 e 07.3. "Carta dello Scenario strategico per il paesaggio molese", nonché mediante l'applicazione delle disposizioni per la Produzione sociale del paesaggio di cui al Titolo II e della Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici di cui al Titolo V delle presenti norme.
3. I progetti territoriali definiti dal presente PRG_PPTR sono:
 - Rete Ecologica locale – elaborato 07.1;
 - La valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri – elaborato 07.2;
 - Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali – elaborato 07.3.

Art. 20 Rete Ecologica locale

1. La Rete Ecologica locale rappresenta lo schema di riferimento per le strategie volte ad elevare la qualità ecologica e paesaggistica, secondo un'interpretazione multifunzionale ed ecoterritoriale, perseguendo l'obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema di invarianti ambientali caratterizzanti il territorio molese, con particolare riguardo alla ricomposizione della elevata frammentazione sia delle connessioni ecologiche lungo la fascia costiera, alla quale occorre dare maggiore profondità, sia delle connessioni trasversali alla linea di costa, principalmente costituite dalle lame e dagli altri elementi del reticolo idrografico.
2. I criteri per la definizione della RE locale, nonché le componenti e l'individuazione cartografica della RE locale stessa sono rappresentati nell'elaborato 07.1 del presente PRG_PPTR.
3. La RE locale assume gli elementi costitutivi la Rete Ecologica per la Biodiversità (REB), ed i relativi istituti di tutela, integrandoli con gli elementi costitutivi degli altri Progetti territoriali in grado di svolgere una funzione ecosistemica significativa.
4. Essa costituisce il quadro di riferimento per la formulazione delle valutazioni ambientali che accompagnano i processi decisionali delle pianificazioni e progettazioni di vario livello.
5. Il Comune di Mola di Bari e la Regione Puglia, eventualmente coinvolgendo altri enti pubblici e soggetti privati, utilizza gli strumenti di cui al Titolo II delle presenti NTA per dare attuazione agli

interventi indicati dalla RE locale. A tal fine, entro un anno dalla data di approvazione del PRG_PPTR il Comune di Mola di Bari elabora il Documento Programmatico per l'Attuazione della RE locale.

6. Il Documento Programmatico per l'Attuazione della RE locale, in coerenza con le analisi, gli obiettivi, i dispositivi di tutela e i criteri indicati dal progetto territoriale di Rete Ecologica del PPTR (all. 9 del PPTR) e rappresentati nell'elaborato 07.1 del presente PRG_PPTR, definisce i soggetti che possono contribuire alla realizzazione della rete ecologica e le risorse economiche da utilizzare a tal fine.

Art. 21 Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce

1. Gli elementi del progetto "Sistema infrastrutturale della mobilità dolce", che declina alla scala locale lo scenario prefigurato dal PPTR per rendere fruibili sia per gli abitanti sia per un turismo culturale e ambientale, escursionistico ed enogastronomico, i paesaggi del territorio molese, nonché le indicazioni pertinenti del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile adottato dal Comune di Mola con deliberazione del Consiglio Comunale N. 52 del 30 settembre 2022, sono inclusi nei progetti "Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali" e "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri".
2. Gli elementi sopra indicati sono volti a promuovere una rete integrata di mobilità dolce che mette a sistema le reti e i nodi intermodali di connessione regionale e territoriale con le componenti locali di maggiore rilevanza ai fini della valorizzazione del patrimonio paesaggistico, quali strade panoramiche e strade a valenza paesaggistica, Strade Padovano - Azetium, via vecchia di Turi - Via Traiana, Sistema dei Capodieci, strada Chiancarelle, sentieri e percorsi potenziali su viabilità rurale parallela o trasversale alla linea di costa, linea ferroviaria, attracchi portuali e Percorso territoriale del metro-mare.

Art. 22 Patto città campagna

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "Patto città-campagna" (elaborati 4.2.2 e Linee guida 4.4.3 del PPTR) risponde all'esigenza di arrestare l'espansione urbana e il consumo di suolo ed elevare la qualità dell'abitare nelle aree urbane e in quelle rurali, attraverso l'integrazione fra politiche insediative urbane e politiche agro-silvo-pastorali. Gli elementi del progetto "Patto città-campagna", che declina alla scala locale lo scenario prefigurato dal PPTR, sono inclusi sia nelle disposizioni dell'UCP "Paesaggi rurali" e delle relative componenti caratterizzanti, sia nei progetti "Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali" e "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri".

Per realizzare gli obiettivi del Patto alla scala locale, il Comune di Mola di Bari approfondisce per ciascuno dei tipi di "Paesaggi rurali" – a) Paesaggi rurali degli orti costieri; b) Paesaggi rurali dei capodieci; c) Paesaggi rurali del primo gradone murgiano - le modalità, i tempi e le azioni necessari per: la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie urbane e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché lo sviluppo di aree verdi urbane e periurbane in funzione sia della mitigazione

e adattamento ai cambiamenti climatici sia della ridefinizione del reticolo urbano, dei suoi confini “verdi” e delle sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.

Art. 23 Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri

1. Il progetto “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” mira a valorizzare e riqualificare la costa, dandole profondità e rafforzando il sistema di relazioni fra costa ed entroterra. A tal fine, seleziona gli elementi costitutivi degli altri progetti territoriali e li integra in un sistema fondato sul riconoscimento delle interrelazioni tra le componenti patrimoniali afferenti alle diverse strutture paesaggistiche e le specifiche dinamiche di trasformazione che le interessano. Il progetto rappresenta, pertanto, quadro di riferimento essenziale per una strategia di sviluppo durevole e sostenibile fondata sulla presenza di aree naturali quali risorse della biodiversità ed idriche di primaria importanza, sulla stratificazione del patrimonio culturale e su un sistema produttivo agricolo di qualità.
2. Il progetto è costituito dalle componenti a), b), c), d) elencate di seguito e rappresentate cartograficamente nell’elaborato 07.2 Carta dello Scenario Strategico: Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri.
 - a) *Principali azioni di progetto;*
 - b) *Aree naturali costiere rilevanti;*
 - c) *Beni patrimoniali;*
 - d) *Connessioni con il territorio interno.*
3. Per l’attuazione del progetto “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” alla scala locale, il PRG_PPTR indica: gli elementi del progetto da sviluppare nella progettazione di dettaglio come di seguito individuati, il ruolo da essi svolto, le azioni da intraprendere, l’integrazione con gli altri progetti dello scenario strategico e gli strumenti normativi da utilizzare, come specificati nella tabella seguente:

Principali azioni di progetto		
Elementi di progetto	Ruolo degli elementi nel progetto	Azioni, l’integrazione con gli altri Progetti territoriali dello Scenario Strategico e strumenti normativi da utilizzare
<i>Waterfront urbano storico di recente valorizzazione da potenziare</i>	È il fronte a mare interessato dalla strategia progettuale di sistemazione del waterfront cittadino, come area di centralità urbana ad elevato standard di qualità mirata a recuperare anche un protagonismo territoriale su scala più vasta, coniugando elementi della tradizione culturale e dell’innovazione funzionale	Le azioni da intraprendere riguardano principalmente: <ul style="list-style-type: none"> - la tutela e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il waterfront e le relazioni fisiche e visive tra insediamento e paesaggio marino (lungomare, percorsi lungo le mura, rotonde, terrazze); - la salvaguardia degli spazi aperti esistenti; - la salvaguardia della mixité funzionale e sociale della città consolidata, evitando processi di espulsione degli abitanti e sostituzione del tessuto residenziale con la mono funzionalità turistico-ricreativa; - il restauro del patrimonio edilizio storico e la rimozione o riqualificazione dei manufatti dissonanti attraverso l’uso di materiali, tecniche e tipologie costruttive locali e compatibili - la creazione di aree per la mobilità sostenibile

<p><i>Waterfront urbano storico da valorizzare</i></p>	<p>Sono i fronti a mare del centro urbano per il quale prevedere adeguati interventi di tutela e valorizzazione.</p>	<p>Le azioni da promuovere riguardano principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il waterfront e le relazioni fisiche e visive tra insediamento e paesaggio marino (lungomare, percorsi lungo le mura, rotonde, terrazze); - la salvaguardia della mixité funzionale e sociale della città consolidata, con particolare riguardo alla valorizzazione delle tradizioni legate alla pesca; - il restauro del patrimonio edilizio storico attraverso l'uso di materiali, tecniche e tipologie costruttive locali ecocompatibili; - la valorizzazione delle attività economiche tradizionali, delle risorse culturali, storiche e architettoniche; - la creazione di aree per la mobilità sostenibile e ridefinizione dei sistemi di mobilità e dei flussi, commerciali e turistici in coerenza con il PUMS
<p><i>Waterfront urbano da riqualificare</i></p>	<p>Sono i fronti a mare di formazione relativamente recente, talvolta abusivi, caratterizzati in genere da una scarsa qualità edilizia e da uno scarso grado di strutturazione interna. Il progetto strategico indica la necessità di una loro riqualificazione.</p>	<p>Le azioni da promuovere riguardano principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riqualificazione urbanistica e paesaggistica del waterfront urbano attraverso la creazione di sistemi continui di aree naturali residue, spazi e attrezzature per il tempo libero e lo sport; - l'arretramento, con interventi ricostruttivi per i waterfront costieri a prevalente specializzazione residenziale-turistica, in particolare quando realizzati nelle aree a maggiore rischio ambientale o di particolare pregio naturalistico (es. aree a rischio di erosione e/o subsidenza costiera, foci delle lame, aree di importanza strategica per la rete ecologica); - la deimpermeabilizzazione delle superfici immotivatamente sigillate e l'impianto di nuove aree a verde con essenze locali ai fini della compensazione ecologica; - l'eliminazione o delocalizzazione di detrattori di qualità ed opere incongrue, e la bonifica e la realizzazione di interventi ricostruttivi delle aree rese libere; - la promozione dell'accesso pubblico alle aree adatte alla balneazione, con l'attivazione di politiche di riqualificazione ecologica; - il miglioramento della qualità ambientale e il potenziamento della fruizione pubblica
<p><i>Costa a forte valenza turistica - residenziale - ricettiva da riqualificare</i></p>	<p>Sono i fronti a mare dominati da morfotipologie edilizie di matrice produttiva e di matrice turistico-residenziale nei quali possono essere presenti episodi particolarmente dissonanti e critici, per i quali si indica la necessità di una attenta verifica di compatibilità con gli obiettivi di tutela e di valorizzazione degli habitat marino-costieri e del paesaggio costiero in generale e con le politiche di promozione e sviluppo turistico</p>	<p>Le azioni da promuovere riguardano principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'arretramento, con interventi ricostruttivi per i waterfront costieri a prevalente specializzazione residenziale-turistica, in particolare quando realizzati nelle aree a maggiore rischio ambientale o di particolare pregio naturalistico (es. aree a rischio di erosione e/o subsidenza costiera, foci delle lame, aree di importanza strategica per la rete ecologica); - la deimpermeabilizzazione delle superfici immotivatamente sigillate e l'impianto di nuove aree a verde con essenze locali ai fini della compensazione ecologica; - l'impiego di energie rinnovabili e la raccolta, il riciclo e il riuso dell'acqua necessaria al ciclo produttivo; - la riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico delle attrezzature e dei servizi per la balneazione presenti entro la fascia costiera dei 300 m; - l'arretramento dei parcheggi; - la bonifica ed interventi ricostruttivi delle aree rese libere;

		- il miglioramento della qualità ambientale e il potenziamento della fruizione pubblica
<i>Varchi ecologici e percettivi della fascia costiera da ripristinare</i>	Sono paesaggi caratterizzati dal prevalere di elementi di naturalità e porzioni di paesaggio rurale storico in buono stato di conservazione: il progetto strategico ne prevede la valorizzazione attraverso un insieme coordinato ed integrato di azioni, politiche e progetti specifici.	Le azioni da promuovere riguardano principalmente: <ul style="list-style-type: none"> - la conservazione e l'espansione degli elementi di naturalità per ridurre la frammentazione dell'ecosistema e degli habitat costieri e ripristinare il sistema di connessione ecologica; - l'individuazione delle aree demaniali costiere di più alto valore ambientale e paesaggistico (spiaggia, scogliera), prevedendone la valorizzazione ai fini della fruizione pubblica, con la creazione di accessi alla spiaggia compatibili con la naturalità del luogo, attraverso metodi e tecniche d'ingegneria naturalistica. - Vanno inoltre considerate le strategie e le azioni dei progetti territoriali della RE locale e dei Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali
<i>Continuità ecologica costiera da ripristinare attraverso la valorizzazione delle aree rurali periferiche (Campagna del Ristretto)</i>	Indica il sistema di relazioni paesaggistiche, ambientali, funzionali tra città e campagna da potenziare mediante la tutela e riqualificazione degli spazi aperti periurbani e interclusi ancora presenti	Le azioni da promuovere riguardano principalmente: <ul style="list-style-type: none"> - la salvaguardia degli spazi aperti interclusi e gli spazi aperti periurbani; - la ridefinizione dei margini urbani attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti urbani verso lo spazio agricolo; - il potenziamento del rapporto ambientale, alimentare, fruitivo, ricreativo, fra città e campagna; - l'attivazione di politiche agro-urbane e politiche del cibo per valorizzare lo spazio agricolo periurbano; - il perseguimento di pratiche agricole a basso impatto (agricoltura biologica, biodinamica, integrata...); - la promozione di cultivar che migliorano i valori di biodiversità degli agroecosistemi; - il recupero delle risorse idriche e del suolo per contrastare i processi di desertificazione
Elementi di naturalità costiera e interni al territorio		
<i>Aree naturali costiere rilevanti</i>	Comprende le aree tutelate nell'ambito della struttura ecosistemica e ambientale e gli elementi della RE locale	Cfr. Progetto territoriale "La Rete Ecologica locale"
Connessioni con il territorio interno		
<i>Strada costiera di valenza paesaggistica</i>	Attraversa componenti caratterizzate da un'elevata qualità paesaggistica ed è indicata per la fruizione delle visuali sul mare.	Le azioni da promuovere riguardano principalmente: <ul style="list-style-type: none"> - la salvaguardia delle visuali panoramiche sul mare, la mitigazione di eventuali impatti visivi, l'impianto di nuove alberature e siepi, la dotazione di segnaletica, cartellonistica sul patrimonio, aree di sosta, punti informativi; - la valorizzazione paesaggistica della viabilità minore storica di connessione tra costa ed immediato entroterra, per la ricostituzione delle relazioni storiche tra le aree costiere e il patrimonio rurale sub-costiero; - la riorganizzazione del sistema di mobilità, con specifici piani di gestione sostenibile della mobilità e politiche di mobility management che prevedano una serie di interventi integrati (pedonalizzazione del lungomare durante la stagione turistica, servizi park&ride, bike sharing, percorsi ciclabili urbani) finalizzati a ridurre l'uso individuale dell'auto a vantaggio del trasporto pubblico collettivo, in coerenza con le previsioni del PUMS

		- Realizzazione del percorso ciclabile "ciclovia del waterfront" (Biciplan metropolitano)
<i>Viabilità rurale principale</i>	Mira a potenziare le connessioni tra la costa e l'entroterra attraverso la promozione dell'intermodalità e la valorizzazione paesaggistica del sistema di strade trasversali di collegamento tra la costa e l'entroterra anche a scala intercomunale.	Le azioni da promuovere riguardano principalmente: - la realizzazione di collegamenti multimodali integrati e di parcheggi scambiatori in corrispondenza dell'accesso alle principali marine; - il trattamento dei margini della strada così da salvaguardare le visuali panoramiche sul mare; - la mitigazione di eventuali impatti visivi; - l'impianto di nuove alberature e siepi; - la dotazione di segnaletica, cartellonistica mirata, aree di sosta, punti informativi.
<i>Metrò del mare di progetto</i>	Il progetto intende il metrò del mare come servizio alternativo di mobilità collettiva per la mobilità ricreativa e turistica	Cfr. PUMS
Beni patrimoniali		
<i>Contesti Topografici Stratificati</i>		Cfr. Progetto territoriale "Il sistema territoriale per la fruizione dei beni"

Art. 24 Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali

1. Il progetto rappresenta lo schema di riferimento per le strategie di valorizzazione e fruizione del paesaggio e dei beni culturali a scala comunale, da realizzarsi applicando i criteri indicati dal progetto territoriale "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali" del PPTR (elab. 4.2 del PPTR).
2. Il progetto è costituito dalle componenti a), b), c), d) ed e) elencate di seguito e rappresentate cartograficamente nell'elaborato 07.3 "Carta dello Scenario Strategico: Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali".
 - a) *Contesto Topografico Stratificato (CTS) – n. 8 Azetium;*
 - b) *Paesaggi rurali e relativi beni patrimoniali;*
 - c) *Paesaggi tematici*
 - d) *Elementi del progetto territoriale "Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce".*
3. Il Contesto topografico stratificato dovrà essere oggetto di uno specifico progetto integrato di cui all'Art. 15 delle presenti norme. Esso dovrà essere elaborato sotto la guida dell'Osservatorio regionale del Paesaggio, con il coinvolgimento delle istituzioni competenti in materia di tutela del patrimonio culturale e con la partecipazione attiva di cittadini, istituzioni scolastiche e culturali di Mola di Bari, oltre che degli altri comuni interessati dal CTS n. 8 Azetium. Il progetto dovrà mirare alla conoscenza, tutela e valorizzazione dell'intero sistema territoriale rappresentato dalle componenti sopra indicate e degli ambienti nei quali esso è inserito. Il progetto dovrà prevedere:
 - la verifica della perimetrazione del CTS;
 - un sistema integrato di accessi all'area dalla grande viabilità e dal sistema della mobilità dolce, mediante diverse modalità di trasporto;

- la definizione di “porte” attrezzate, intese quali nodi di interscambio per la mobilità dolce interna all’area e quali nodi informativi sul sistema patrimoniale del quale si vuole promuovere la conoscenza, tutela e fruizione;
- un progetto della percorribilità dell’area e dell’accessibilità ai singoli beni in essa compresi;
- la tutela e accessibilità dei punti visivo-percettivi;
- la valorizzazione paesistica dell’area;
- la programmazione di servizi per la fruizione museale ed ecomuseale del sistema territoriale e per la promozione di manifestazioni e iniziative culturali tese a promuoverne la conoscenza.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI

CAPO I – Generalità

Art. 25 Beni paesaggistici e ulteriori contesti

1. Il PRG_PPTR individua e delimita i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti e ne detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione in conformità alle disposizioni del Titolo VI delle NTA del PPTR.

I Beni paesaggistici (BP) sono costituiti dagli immobili e dalle aree di cui all'art. 134 del Codice. Essi sono delimitati e rappresentati, nonché sottoposti a specifiche prescrizioni d'uso, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR. L'individuazione dei beni paesaggistici costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

Gli Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR. L'individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

Le prescrizioni d'uso previste per i Beni Paesaggistici e le misure di salvaguardia e utilizzazione previste per gli Ulteriori Contesti Paesaggistici concorrono alla realizzazione dello scenario strategico e sono essenziali per la realizzazione dei progetti territoriali per il paesaggio molese di cui all'Art. 19 delle presenti norme.

2. I Beni Paesaggistici tutelati dal PRG_PPTR comprendono:
 - 2.1. i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati dall'art. 136 dello stesso Codice;
 - 2.2. i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge":
 - territori costieri;
 - boschi;
 - zone di interesse archeologico.
3. Gli ulteriori contesti tutelati dal PRG_PPTR comprendono:
 - reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;
 - sorgenti;
 - versanti;
 - lame e gravine;
 - doline;
 - grotte;
 - geositi;
 - inghiottitoi;
 - formazioni arbustive in evoluzione naturale;

- aree di rispetto dei boschi;
 - siti di rilevanza naturalistica;
 - aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;
 - area di rispetto delle zone di interesse archeologico;
 - città consolidata;
 - testimonianze della stratificazione insediativa;
 - aree di rispetto dei siti storico culturali;
 - paesaggi rurali e relative componenti;
 - strade panoramiche;
 - strade a valenza paesaggistica.
4. I beni paesaggistici e gli ulteriori contesti sono individuati e delimitati in una cartografia numerica vettoriale, in formato shapefile nel sistema di riferimento WGS84-UTM33N, ottenuta a partire dalla Carta Tecnica Regionale di cui all'Art. 3 comma 4 delle presenti norme, e rappresentati negli elaborati:
- 03. Carta della Struttura idro-geo-morfologica;
 - 04. Carta della Struttura eco-sistemica e ambientale;
 - 05. Carta della Struttura antropica e storico-culturale.
5. Con riferimento ai Beni Paesaggistici (BP), come individuati dal precedente comma 2, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'Art. 74 comma 1) lett. a delle presenti norme.
6. Con riferimento agli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) di cui al precedente comma 3, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 74 comma 1) lett. b delle presenti norme.
7. Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le relative discipline di tutela.

In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva.

Art. 26 Suddivisione in strutture e componenti

1. Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PRG_PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:
- a) Struttura idrogeomorfologica
 - Componenti geomorfologiche
 - Componenti idrologiche
 - b) Struttura ecosistemica e ambientale
 - Componenti botanico-vegetazionali
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- c) Struttura antropica e storico-culturale
 - Componenti culturali e insediative
 - Componenti dei valori percettivi

CAPO II – Struttura idro-geo-morfologica

Art. 27 Individuazione delle componenti idrologiche

1. Le componenti idrologiche individuate dal PRG_PPTR comprendono i Beni paesaggistici e gli Ulteriori Contesti Paesaggistici delimitati nell'elaborato 03. Carta della Struttura idro-geo-morfologica.
2. I beni paesaggistici sono costituiti da:
 - 1) Territori costieri.
3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:
 - 1) Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;
 - 2) Sorgenti.

Art. 28 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche

1. **Territori costieri** (art 142, comma 1, lett. a, del Codice)

Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale.

Art. 29 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche

1. **Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.** (Rete Ecologica Regionale) (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali che includono una fascia di salvaguardia di 150 m da ciascun lato.
2. **Sorgenti** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in punti della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea, come individuati dalla Carta Idrogeomorfologica regionale con una fascia di salvaguardia di 25 m a partire dalla sorgente.

Art. 30 Indirizzi per le componenti idrologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:
 - a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;
 - b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;
 - c. limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, delle sponde dei laghi e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;
 - d. conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica;
 - e. garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).
2. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere, i paesaggi rurali costieri devono essere salvaguardati e valorizzati.
3. Gli insediamenti costieri, anche a carattere stagionale-balneare, devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.
4. La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.

Art. 31 Direttive per le componenti idrologiche

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici di settore di competenza:
 - a. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al comma 1a dell'articolo che precede, realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60, attuano quanto previsto dal Progetto territoriale Rete Ecologica locale di cui all'Art. 20 e promuovono la formazione di strumenti di programmazione negoziata nelle forme del Contratto di Fiume o di costa di cui all'Art. 17 delle presenti norme;
 - b. ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 3 dell'articolo che precede, prevedono, ove necessario, interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione al fine di:
 - creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero (ripristino dei sistemi naturali di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili);

- potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra;
 - contrastare il processo di formazione di nuova edificazione.
- c. ai fini in particolare del perseguimento degli indirizzi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente promuovono progetti di declassamento delle strade litoranee e la loro riqualificazione paesaggistica in percorsi attrezzati per la fruizione lenta dei litorali;
- d. ai fini in particolare del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 3 dell'articolo che precede, gli interventi di riqualificazione urbanistica degli insediamenti costieri devono prevedere la riqualificazione ecologica attraverso:
- l'efficientamento energetico anche con l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici;
 - l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;
 - l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;
 - la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
 - la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, stabilimenti balneari, piazzali pubblici e privati;
- e. ove siano state individuate aree compromesse o degradate ai sensi dell'art. 143, co. 4, lett. b) del Codice e secondo le modalità di cui all'art. 93, co. 1 delle NTA del PPTR, propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione nel rispetto delle relative prescrizioni attraverso l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale. Contestualmente individuano nei loro piani aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

Art. 32 Prescrizioni per i "Territori costieri"

1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all'Art. 28 commi 1) e 2) delle presenti norme, si applicano le seguenti prescrizioni.
2. **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportino:
 - a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;
 - a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;
 - a3) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;

- a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;
 - a5) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;
 - a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;
 - a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia realizzati su suolo non edificato, agricolo naturale o seminaturale, quale che sia la tipologia di impianto (solare, agrivoltaico, eolico, da biomassa, ecc.), fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a8) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;
 - a9) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a10) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale.
3. Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'Art. 18 delle presenti norme, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
- b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi:
 - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili;
 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
 - non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
 - promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;

- b2) realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;
 - b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;
 - b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;
 - b5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" elab. 4.2.4 del PPTR;
 - b6) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento;
 - b7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;
 - b8) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.
4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;
 - c2) per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue, preferibilmente attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, anche ai fini del loro riciclo;

- c3) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 33 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.

1. Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER, come definito all’Art. 28, comma 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi.
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’Art. 76 delle presenti norme, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’Art. 18 delle presenti norme.
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’Art. 76 delle presenti norme, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’Art. 18 delle presenti norme, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
 - b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:
 - garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
 - non interrompano la continuità del corso d’acqua e assicurino nel contempo l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d’acqua;
 - garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;
 - assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione.
 - b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l’aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
 - b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.
4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
- c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
- c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;
- c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.

Art. 34 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Sorgenti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Sorgenti, come definite all'Art. 28, comma 2, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76 delle presenti norme, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 delle presenti norme e in particolare quelli che comportano:
 - a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione delle opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali, alla messa in sicurezza delle aree o al miglioramento del deflusso delle acque, e strettamente legate alla tutela della sorgente;
 - a2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori dell'area individuata nell'elaborato 0.3 Carta della Struttura idro-geo-morfologica, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - a3) rimozione della vegetazione arborea e arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
 - a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
 - a5) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;
 - a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a8) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;

- a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Art. 35 Individuazione delle componenti geomorfologiche

1. Le componenti geomorfologiche individuate dal PRG_PPTR comprendono gli ulteriori contesti delimitati nell'elaborato 03. Carta della Struttura idro-geo-morfologica e costituiti da:
 - 1) Versanti;
 - 2) Lame e Gravine;
 - 3) Doline;
 - 4) Grotte;
 - 5) Geositi;
 - 6) Inghiottitoi.

Art. 36 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche

1. **Versanti** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consistono in parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%.
2. **Lame e Gravine** (art. 143, comma1, lett. e, del Codice)
Consistono in solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica.
3. **Doline** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consistono in forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi.
4. **Grotte** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consistono in cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica, individuate nel "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" di cui all'art. 4 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico" con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m. L'esatta localizzazione delle cavità sotterranee è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede progettuale.

5. **Geositi** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità del territorio comunale, individuate dal "Catasto dei geositi" di cui all'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico" con relativa fascia di salvaguardia pari a 50 m.

6. **Inghiottitoi** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in varchi o cavità carsiche, localmente definite anche vore, abissi, gravi, voragini, a sviluppo prevalentemente verticale, attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in profondità e alimentare le falde idriche profonde, con relativa fascia di salvaguardia pari a 50 m.

Art. 37 Indirizzi per le componenti geomorfologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:
 - a. valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;
 - b. prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
2. Gli interventi che interessano le gravine e le lame devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche, ecologiche e storico testimoniali del paesaggio pugliese, assicurando il mantenimento pervio della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.
3. L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica deve essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologica naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

Art. 38 Direttive per le componenti geomorfologiche

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:
 - a. promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea;
 - b. individuano ulteriori lame e gravine ricadenti nel loro territorio quale parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla Rete Ecologica regionale;

- c. dettagliano le aree compromesse ricadenti nelle zone sottoposte a tutela e stabiliscono la disciplina di ripristino ecologico dei sedimenti e di riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni.

Contestualmente individuano aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

2. Gli Enti locali, in sede di formazione dei piani urbanistici di competenza, propongono l'individuazione di:
 - a. ulteriori doline meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordonati dunari";
 - b. ulteriori località, aree o territori in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordonati dunari".
3. Le componenti geomorfologiche individuate nel "Catasto dei geositi" di cui all'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle disposizioni previste dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi" e i "Cordonati dunari".
4. Le cavità, comunque denominate, individuate nel "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" di cui all'art. 4 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico" sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Grotte".

Art. 39 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'Art. 36 comma 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi.
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;
 - a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

- a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;
 - a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia realizzati su suolo non edificato, agricolo naturale o seminaturale, quale che sia la tipologia di impianto (solare, agrivoltaico, eolico, da biomassa, ecc.), fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.
3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:
- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
 - siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
 - in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.
4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
 - c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art. 40 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame e gravine"

1. Nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine, come definite all'Art. 36 comma 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi.
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:
 - compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;

- interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;
- a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;
 - a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
 - a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia realizzati su suolo non edificato, agricolo naturale o seminaturale, quale che sia la tipologia di impianto (solare, agrivoltaico, eolico, da biomassa, ecc.), fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'Art. 18, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
 - b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
 - b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;
 - b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.
 4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
 - c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;
 - c2) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del

regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;

- c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 41 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Grotte"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Grotte, come definite all'Art. 36 comma 4), oltre alle norme di tutela di cui all'art. 6 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi.
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;
 - a2) interventi di nuova edificazione;
 - a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia realizzati su suolo non edificato, agricolo naturale o seminaturale, quale che sia la tipologia di impianto (solare, agrivoltaico, eolico, da biomassa, ecc.), fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
 - a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada

esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'Art. 18, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
 - b1) ristrutturazione di edifici esistenti privi di valore identitario e paesaggistico, purché essi garantiscano:
 - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
 - b2) realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché utilizzino materiale ecocompatibili e la posizione e la disposizione planimetrica non contrasti con la morfologia dei luoghi;
 - b3) realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche e/o di pubblica utilità, interrato e senza opere connesse fuori terra, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'Art. 18, siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove.

Art. 42 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Geositi" e gli "Inghiottitoi"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Geositi e Inghiottitoi, come definiti all'Art. 28, commi 5) e 6), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi.
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) modificazione dello stato dei luoghi;
 - a2) interventi di nuova edificazione;
 - a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione e distribuzione di energia;

- a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
 - a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a8) forestazione delle doline;
 - a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
 - a10) per gli inghiottitoi in particolare non sono ammissibili tutti gli interventi che ne alterino il regime idraulico e che possano determinarne l'occlusione.
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'Art. 18, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
- b1) realizzazione di passerelle o strutture simili e opere finalizzate al recupero della duna facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente finalizzate alle attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non ne compromettano forma e funzione e che siano realizzati con l'impiego di materiali ecocompatibili;
 - b2) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
 - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.
4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) finalizzati al mantenimento e all'eventuale recupero dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell'equilibrio eco-sistemico.

CAPO III – Struttura ecosistemica e ambientale

Art. 43 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico

1. Le componenti botanico-vegetazionali individuate dal PRG_PPTR comprendono Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici e sono delimitate negli elaborati 04. Carta della Struttura ecosistemica e ambientale.
2. I beni paesaggistici sono costituiti da:
 - 1) Boschi.
3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:
 - 1) Formazioni arbustive in evoluzione naturale;
 - 2) Area di rispetto dei boschi.

Art. 44 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali

1. **Boschi** (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice)

Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli artt. 3, 4 e 5 del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, fatti salvi quelli già individuati dal PPTR approvato.

Art. 45 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali

1. **Formazioni arbustive in evoluzione naturale** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza.
2. **Siti di rilevanza naturalistica** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente
3. **Area di rispetto dei boschi** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia come cartografata nell'elaborato 04. Carta della Struttura ecosistemica e ambientale, comunque rispettando le minime fasce di rispetto indicate dal PPTR pari a:

 - 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi

alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato;

- 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari;
- 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.

Art. 46 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:
 - a. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
 - b. recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale naturale esistente, in particolare delle formazioni a sughera, della macchia costiera, degli habitat delle zone umide costiere;
 - c. recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
 - d. prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
 - e. concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.
2. Nelle zone a bosco è necessario favorire:
 - a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee e incrementando le formazioni forestali in particolare della sughera;
 - b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
 - c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
 - d. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue;
 - e. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.
3. Nelle zone a "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" è necessario favorire:
 - a. il ripristino della vegetazionale incentivando e proteggendo l'evoluzione naturale della vegetazione.

Art. 47 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani di settore di competenza:
 - a. perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.
2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:
 - a. includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione;
 - b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
 - c. disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
 - d. individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed incentivano progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la loro salvaguardia.

Art. 48 Prescrizioni per i "Boschi"

1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all'Art. 44 si applicano le seguenti prescrizioni.
2. **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:
 - a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione naturalistica delle foreste, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
 - a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;
 - a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;
 - a4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, la realizzazione di piste tagliafuoco ad eccezione di quelle verdi attive;
 - a6) impermeabilizzazione di strade rurali;

- a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
 - a10) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;
 - a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.
3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'Art. 18, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
- b1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
 - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
 - b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;
 - b3) divisione dei fondi mediante:
 - muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
 - siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
 - in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

- b4) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.
4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
 - c2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
 - c3) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
 - c4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone, in particolare sughera (*Quercus suber*) nelle aree adatte, secondo i principi della silvicoltura naturalistica;
 - c5) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;
 - c6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 49 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'Art. 44 si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi.
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
 - a2) nuova edificazione;
 - a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
 - a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
 - a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - a10) la realizzazione di impianti arborei intensivi, in particolare tendoni.
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'Art. 18, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
- b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 10%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
 - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
 - assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
 - incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
 - b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

- b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;
 - b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
 - b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.
4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) di rimboschimento a scopo prioritariamente naturalistico in ampliamento dei boschi esistenti, anche di tipo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
 - c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;
 - c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);
 - c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
 - c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
 - c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 50 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'Art. 45, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi.
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i

piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agrosilvopastorali del pascolo brado e la rimozione di specie alloctone invasive;
 - a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
 - a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;
 - a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;
 - a5) nuovi manufatti edilizi;
 - a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).
3. Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili** perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:
- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
 - siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
 - e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.
4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
 - c2) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

- c3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
 - c4) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.
5. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale.

Art. 51 Individuazione delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici e controllo paesaggistico

1. Le componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica individuate dal PRG_PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti e sono delimitate negli elaborati 04. Carta della Struttura eco-sistemica e ambientale.
2. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:
 - 1) Siti di rilevanza naturalistica;
 - 2) Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

Art. 52 Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Siti di rilevanza naturalistica (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)

Nel territorio di Mola di Bari esse comprendono i siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico.

Essi ricomprendono la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) del “Posidonieto San Vito Barletta”; le ZSC sono siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica “Natura 2000” di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

2. Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)

Nelle more della definizione delle aree contigue ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991 e s.m.i., essa consiste in una fascia di salvaguardia della profondità di 100 metri dal perimetro esterno del Parco Naturale Regionale “Costa Ripagnola”.

Art. 53 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine: della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell'habitat; della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; della promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.
2. Le politiche edilizie anche a supporto delle attività agro-silvo-pastorali devono tendere al recupero e al riutilizzo del patrimonio storico esistente. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico.

Art. 54 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Per gli aspetti di natura paesaggistica, i piani, i regolamenti, i piani di gestione delle aree naturali protette e dei siti di interesse naturalistico si adeguano agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni del presente PRG_PPTR, oltre che agli Obiettivi di qualità e le Normative d'uso specificatamente individuati all'Art. 18 delle presenti norme.

Detti piani e regolamenti assumono le discipline che, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di pertinenza, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PPTR e confermati dal PRG_PPTR.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici esecutivi, territoriali e di settore di competenza:
 - a. includono le aree naturali protette e i siti di interesse naturalistico in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica, di cui all'Art. 20 delle presenti norme, e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione coerentemente con la specifica normativa vigente;
 - b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, sempre nell'ottica della continuità e della connessione ai fini della definizione di una REB di maggiore dettaglio;
 - c. assicurano continuità e integrazione territoriale dei Parchi, delle riserve e dei siti di rilevanza naturalistica, attraverso la individuazione di aree contermini di particolare attenzione paesaggistica, al fine di evitare impatti negativi (interruzione di visuali, carico antropico, interruzione di continuità ecologica, frammentazione di habitat, ecc.) all'interno di Parchi e Riserve e dei Siti di Rilevanza Naturalistica;
 - d. disciplinano i caratteri tipologici delle nuove edificazioni a servizio delle attività agricole nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
 - e. in sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale l'area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali e dettagliano le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

Art. 55 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita all'Art. 52, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, quelli che comportano:
 - a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
 - a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
 - a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Art. 56 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica

1. La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti.
2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.
3. Nei siti di rilevanza naturalistica come definiti all'Art. 52, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 4).

4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, quelli che comportano:

- a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a3) nuove attività estrattive e ampliamenti.

Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

- a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
- a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, degli ulivi monumentali, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

CAPO IV - Struttura antropica e storico-culturale

Art. 57 Individuazione delle componenti culturali e insediative

1. Le componenti culturali e insediative individuate dal PRG_PPTR comprendono Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici e sono delimitate negli elaborati 05. Carta della Struttura antropica e storico-culturale e ambientale.
2. I beni paesaggistici sono costituiti da:
 - 1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico;
 - 2) Zone di interesse archeologico.
3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:
 - 1) Città consolidata;
 - 2) Testimonianze della stratificazione insediativa;
 - 3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative;
 - 4) Paesaggi rurali:
 - 4a) Paesaggi rurali degli orti costieri;
 - 4b) Paesaggi rurali dei Capodieci;
 - 4c) Paesaggi rurali del gradone murgiano;
 - 5) Componenti degli UCP Paesaggi rurali:
 - 5a) Strutture idriche: cisterne e norie;
 - 5b) Trulli.

Art. 58 Definizioni dei beni paesaggistici afferenti alle componenti culturali e insediative

1. **Immobili e aree di notevole interesse pubblico** (art. 136 del Codice)

Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice, e sono costituite da:

 - PAE 0115 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle lame ad ovest e a sud-est di Bari" (01-08-1985 Supp. G.U. n.34- 06/02/1986)
2. **Zone di interesse archeologico** (art 142, comma 1, lett. m, del Codice)

Consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici.

Art. 59 Definizioni degli ulteriori contesti afferenti alle componenti culturali e insediative

1. Città consolidata (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in quella parte del centro urbano che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del Novecento, come indicata nell'elaborato 05.

2. Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale, come indicati nell'elaborato 05.

3. Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente comma 2, e delle zone di interesse archeologico di cui all'Art. 58 comma 2, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati.

In particolare, per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente comma 2, già identificate dal PPTR e per quelle integrate con il PRG_PPTR, e per le zone di interesse archeologico di cui all'Art. 58 comma 2, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice, l'area di rispetto è cartografata nell'elaborato 05. Carta della Struttura antropica e storico-culturale, comunque rispettando le minime fasce di rispetto indicate dal PPTR pari a 100 m.

4. Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi e che presentano ancora la persistenza dei caratteri originari, ovvero in quei territori che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; alberature stradali e poderali. Nel territorio di Mola di Bari, sono individuabili tre diversi paesaggi: a) Paesaggi rurali degli orti costieri; b) Paesaggi rurali dei Capodieci; c) Paesaggi rurali del primo gradone murgiano.

5. Strutture idriche e trulli compresi nei paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei siti interessati dalla presenza di manufatti diffusi nel paesaggio rurale che rappresentano espressione dei caratteri identitari della campagna molese, come indicati nell'elaborato 05.

6. Area di rispetto delle strutture idriche e dei trulli compresi nei paesaggi rurali

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente comma 5, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. L'area di rispetto è cartografata nell'elaborato 05. Carta della Struttura antropica e storico-culturale, comunque rispettando la minima fascia di rispetto pari a 20 m.

Art. 60 Indirizzi per le componenti culturali e insediative

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
 - a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
 - b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
 - c. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
 - d. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
 - e. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
 - f. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

Art. 61 Direttive per le componenti culturali e insediative

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:
 - a. tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali della Regione – CBC (elaborato 3.2.5 del PPTR) ne approfondiscono il livello di conoscenze:
 - analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi censiti;
 - ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, verificando e precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa;
 - curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di individuazione certa e poligonale di individuazione incerta;
 - b. individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, richieda la istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;
 - c. individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse

- culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;
- d. assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storicoculturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4 del PPTR), per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6 del PPTR);
 - e. incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti Topografici Stratificati, in quanto sistemi territoriali comprendenti insieme di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico di cui al progetto territoriale n. 5 "Sistemi territoriali per la fruizione dei beni" del PPTR;
 - f. tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.14/2007;
 - g. tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali;
 - h. assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all'Art. 59, comma 3 sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti.
2. Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, gli Enti locali, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":
 - a. favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana) in coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4 del PPTR), e per recupero, manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6 del PPTR).
 3. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali di cui all'Art. 59, nonché dei territori rurali ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'Art. 58, gli Enti locali disciplinano gli interventi edilizi ed il consumo di suolo anche attraverso l'individuazione di lotti minimi di intervento e limiti volumetrici differenziati a seconda delle tessiture

e delle morfotipologie agrarie storiche prevalenti, in conformità con gli Obiettivi di qualità e le Normative d'uso specificatamente individuati all'Art. 18 delle presenti norme.

Art. 62 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico

1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'Art. 58, si applicano le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dagli Art. 75 e Art. 78 delle presenti norme e dall'art. 106 delle NTA del PPTR e il rispetto della normativa antisismica:
 - 1.1 la normativa d'uso di cui all'Art. 18 comma 3 ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata;
 - 1.2 le disposizioni normative contenute nelle presenti Norme riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo;
 - 1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati del PPTR:
 - a. per i manufatti rurali in pietra a secco:
 - Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
 - b. per i manufatti rurali non in pietra a secco:
 - Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
 - c. per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette:
 - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;
 - d. per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile:
 - Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - e. per le trasformazioni urbane:
 - Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano;
 - Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;
 - f. per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture:

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;
- g. per la progettazione e localizzazione di aree produttive:
 - Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

Art. 63 Prescrizioni per le zone di interesse archeologico

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni archeologici prevista dalla Parte II del Codice, nelle zone di interesse archeologico, come definite all'Art. 58, si applicano le seguenti prescrizioni.
2. **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano:
 - a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia naturale dei luoghi;
 - a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
 - a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
 - a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
 - a7) arature di profondità superiore a 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboree (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;
 - a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche con palificazioni;
 - a9) realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali;
 - a10) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).
3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'Art. 18, nonché nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
 - b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o

- identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- b2) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;
 - b3) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;
 - b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti;
 - b6) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.
4. Qualora nella zona di interesse archeologico sono presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni o misure di salvaguardia sono in contrasto con le disposizioni del presente articolo, si applica quanto previsto all'Art. 25, comma 8 delle presenti norme.
5. La deroga all'Art. 25, comma 8 è consentita solo nei casi di cui al comma 6 del presente articolo.
6. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;
 - c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 64 Misure di salvaguardia e utilizzazione per la Città consolidata

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, ai fini della tutela, valorizzazione e riqualificazione della città consolidata, con particolare riguardo al recupero della sua percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e

dei viali di accesso, il PRG_PPTR, stabilisce disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare prevedendo:

- il divieto di modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale;
- la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento;
- la valorizzazione dei caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai fulcri visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.);
- il divieto di cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali, favorendo in particolare le destinazioni d'uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione;
- il divieto, di norma, dell'aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e dell'edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano;
- l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.

Art. 65 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'Art. 59, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi.
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;
 - a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
 - a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
 - a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
 - a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'Art. 18, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
- b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
 - b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;
 - b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;
 - b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente

compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
 - c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;
 - c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari da realizzarsi unicamente in terra battuta, con eventuale sottofondo drenante in pietrisco ("strade bianche"), evitando comunque l'uso di asfalto o di altri prodotti impermeabilizzanti, finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'Art. 59, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
 - a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
 - a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
 - a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'Art. 18, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
- b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti e strettamente connessi con il bene per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
 - non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
 - promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
 - incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
 - non compromettano le visuali da e verso il territorio circostante.
- b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione insediativa;
- b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione

- al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;
 - b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;
 - b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.
4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;
 - c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 67 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i Paesaggi rurali

1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali della stratificazione insediativa come definiti all'Art. 59, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi.
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, norie, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali

- pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
- a2) realizzazione di nuovi edifici e ristrutturazioni edilizie che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;
 - a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;
 - a4) la realizzazione di viabilità vicinale e interpodereale con manto impermeabile (es. asfalto) nonché la compromissione di strade bianche, sentieri, strade vicinali, dei quali, ove necessario, devono essere ripristinate la continuità e percorribilità pubblica, le opere di raccolta e convogliamento delle acque, le opere di sistemazione e contenimento del terreno, le alberature tradizionali ai lati dei tracciati;
 - a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a6) nuove attività estrattive e ampliamenti.
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'Art. 18, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
- b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo.

L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;
 - b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del PPTR può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
 - c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
 - c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
 - c3) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
 - c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.
5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:
 - d1) per i manufatti rurali
 - Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
 - Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
 - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;
 - d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile
 - Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - d3) trasformazioni urbane
 - Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010);
 - Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;
 - d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture
 - Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;
 - d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.
6. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali, il PRG_PPTR individua e disciplina ai commi successivi gli elementi caratteristici del paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico.
 7. Gli **elementi di attrezzamento** del territorio agricolo, costituiti da filari alberati, muri a secco, pozzi, norie, ponti storici e altri manufatti realizzati con tecniche costruttive tradizionali (cippi, colonne, edicole votive), se non già identificati cartograficamente negli elaborati a corredo del PRG_PPTR ed oggetto di specifica disciplina di tutela, vanno preservati da qualsivoglia intervento che ne possa compromettere l'integrità e, laddove danneggiati o compromessi, devono essere ripristinati.

Ogni opera che comporti trasformazioni fondiari non dovrà portare alla distruzione di queste testimonianze storiche dell'attività agricola. In particolare, gli interventi di trasformazione agraria che prevedano elevate estensioni monocolturali con nuovi impianti destinati a processi di industrializzazione e meccanizzazione non dovranno comportare alterazioni alla loro percezione.

I muri a secco non possono essere demoliti, né inglobati in altre costruzioni e gli interventi di recupero devono essere effettuati utilizzando esclusivamente pietra a secco; le nuove edificazioni devono essere poste a una distanza tale da non pregiudicare la visibilità dei manufatti nella loro integrità e nel loro rapporto con lo spazio agricolo; nel caso in cui, per esigenze imprescindibili legate alle pratiche agricole o comunque a un miglior accesso o utilizzo del fondo, essi debbano essere demoliti in tutto o in parte, la demolizione deve avvenire nella misura minima atta a consentire l'intervento e devono essere ripristinate le parti terminali; in ogni caso la demolizione non può riguardare tratti in continuità con boschi e aree a vegetazione naturale e i muri perimetrali sulle strade bianche rurali.

I filari alberati lungo le strade, così come le alberature di confine, gli alberi, isolati o a gruppi, i cespugli, sono elementi di particolare interesse per il disegno del suolo e la riconoscibilità delle peculiarità del paesaggio molese e per garantire la continuità di una rete ecologica in ambito rurale. La riduzione di detti elementi arborei e arbustivi dovrà essere compensata attraverso il reimpianto di nuovi individui di pari lunghezza di quelli eliminati. Il reimpianto dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone, mentre l'eliminazione o la riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico delle formazioni composte da specie non indigene.

Art. 68 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le strutture idriche e trulli compresi nei paesaggi rurali e relativa area di rispetto

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'Art. 59, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di strutture idriche e trulli;
 - a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
 - a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
 - a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
 - a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
 - a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'Art. 18, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
- b1) recupero delle strutture idriche e dei trulli che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
 - b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle strutture idriche e dei trulli;
 - b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

- b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;
 - b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.
4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;
 - c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 69 Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dal PRG_PPTR comprendono ulteriori contesti, delimitati negli elaborati 05. Carta della Struttura antropica e storico-culturale e ambientale, e sono costituiti da:
- 1) Strade a valenza paesaggistica;
 - 2) Strade panoramiche.

Art. 70 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi

1. **Strade a valenza paesaggistica** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, ferroviari, ciclo-pedonali dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica o di forte connotazione identitaria, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico.

2. **Strade panoramiche** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire gli aspetti significativi del paesaggio molese.

3. Ai fini dell'applicazione di indirizzi, direttive e misure di salvaguardia, le componenti dei valori percettivi sono da intendersi comprensive di una fascia di rispetto dimensionata in:
- 100 m dalle Strade panoramiche e dai Tracciati ai quali è riconosciuta la valenza paesaggistica (ferrovia, strada litoranea e SP 111 Mola di Bari-Rutigliano);
 - 50 m per le Strade a valenza paesaggistica (strada Padovano-Azetium, SP 117 via di Mezzo o di basso, strada Chiancarelle evia Vecchia di Turi);
 - 25 m per la rete stradale interpodereale storica indicata come sistema dei "Capodieci".

Art. 71 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

1. Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi e relative fasce di rispetto devono tendere a:
 - a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi di Mola di Bari, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
 - b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;
 - c. riqualificare e valorizzare le strade di accesso alla città.

Art. 72 Direttive per le componenti dei valori percettivi

1. Gli Enti locali, nei piani territoriali e di settore di loro competenza, tutelano le strade di interesse paesaggistico-ambientale, le strade panoramiche, ed individuano i luoghi panoramici e i coni visuali inserendoli in un sistema di mobilità dolce.
2. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

Art. 73 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'Art. 70, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi.
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;
 - a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sul panorama che da essi si fruisce;
 - a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.
3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:
- c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
 - c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;
 - c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;
 - c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
 - c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;
 - c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e di aree attrezzate o spazi a supporto dello sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;
 - c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.
4. Gli interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati e soggetti all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 74 comma b.2) devono verificare la non compromissione dell'integrità percettiva dalle componenti del presente Articolo.
5. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'Art. 70, commi 1), 2) e 3), in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'Art. 76, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non

ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'Art. 18 e in particolare quelli che comportano:

- a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;
- a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche;
- a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'Art. 72 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

CAPO V – Disciplina degli interventi

Art. 74 Strumenti di controllo preventivo

1. Ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle presenti norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela sopra descritti, sono disciplinati i seguenti strumenti:
 - a) **l'autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati al precedente Art. 25 co. 2 delle presenti norme;
 - b) **l'accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:
 - b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati al precedente Art. 25 co. 3 delle presenti norme;
 - b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del Codice.

Art. 75 Autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR)

1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, del Codice i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici come individuati all'art. 134 del Codice non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, fatti salvi gli interventi espressamente esclusi a norma di legge, sono subordinati all'autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure.

2. Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 co. 2 e 3 del Codice.
3. Per gli interventi di lieve entità si applicano le norme di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione competente verifica la conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle presenti disposizioni normative, agli Obiettivi di qualità e alle Normative d'uso specificatamente individuati nella sez. C2 della scheda dell'Ambito paesaggistico 05 "Puglia centrale" (elaborato 5.5 del PPTR) come integrati dall'Art. 18 delle presenti norme, nonché alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, del Codice.
5. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi a beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le specifiche discipline di tutela, se compatibili. In caso di contrasto prevale la più restrittiva.

Art. 76 Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR)

1. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e del presente PRG_PPTR. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui al precedente Art. 74 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sez. C2 della scheda dell'Ambito paesaggistico 05 "Puglia centrale" (elaborato 5.5 del PPTR).
2. I progetti per i quali si richiede l'accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere corredati dalla Relazione paesaggistica di cui al successivo Art. 77.
3. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.
4. Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui al precedente Art. 74 co. 1 lett. b2, si applica l'art. 167 co. 1 del Codice.
5. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.

6. L'esito dell'accertamento, unitamente alla documentazione progettuale utile alla valutazione paesaggistica dell'intervento da realizzare, è tempestivamente trasmesso telematicamente dall'Amministrazione procedente alla Regione ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, controllo e del monitoraggio, secondo le modalità previste per l'autorizzazione paesaggistica delegata e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo.
7. Per tutte le aree interessate da ulteriori contesti (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), fatte salve le diverse e specifiche discipline di settore, la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.
8. L'accertamento non va richiesto nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice.
9. Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell'Autorizzazione quanto a quello dell'Accertamento di cui al presente articolo, l'autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé gli elementi di valutazione previsti per l'accertamento di compatibilità paesaggistica; quest'ultimo sarà pertanto contenuto nell'unico provvedimento autorizzatorio.
10. Sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.
11. Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli Obiettivi di qualità e delle Normative d'uso specificatamente individuati Art. 18 delle presenti norme, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti (elaborato 4.4 del PPTR):
 - il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
 - opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
 - nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
 - l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.
12. Per gli interventi di lieve entità di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 si applicano le norme di semplificazione documentale di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 77 Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica

1. Nelle more dell'emanazione di un Regolamento Regionale che ne specifichi ed integri i contenuti, la relazione paesaggistica correlata alla richiesta di autorizzazione paesaggistica va redatta secondo quanto disposto dal DPCM 12/12/2005.

Art. 78 Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Le opere pubbliche possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR ed alle disposizioni del presente PRG_PPTR per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli Obiettivi di qualità e delle Normative d'uso specificatamente individuati nella sez. C2 della scheda dell'Ambito paesaggistico 05 "Puglia centrale" (elaborato 5.5 del PPTR) e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.
2. Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice.
3. Sono comunque consentiti gli interventi in via d'urgenza per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia. Per le suddette opere, realizzate d'urgenza, superati i motivi che ne hanno giustificato l'esecuzione devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti.

TITOLO V – Misure di salvaguardia, transitorie e finali

Art. 79 Misure di salvaguardia

1. A far data dall'adozione del PRG_PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le presenti disposizioni normative aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 17 della L.R 31 maggio 1980 n. 56.

Art. 80 Disposizioni transitorie

1. Per Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o autorizzati in conformità all'art. 91 delle NTA del PPTR e prima dell'entrata in vigore del presente PRG_PPTR, gli ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle NTA del PPTR.

Decorso il termine di efficacia dei predetti piani, gli interventi sono autorizzati a norma del presente Piano.

2. Per gli interventi provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 91 delle NTA del PPTR e prima dell'entrata in vigore del presente PRG_PPTR, gli ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle NTA del PPTR fino alla scadenza degli atti autorizzativi.

Decorso il termine di efficacia dei predetti piani, gli interventi sono autorizzati a norma del presente Piano.

Art. 81 Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT)

1. Il PRG_PPTR conferma i Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) di cui all'art. 107 delle NTA del PPTR, finalizzati al perseguimento dell'obiettivo generale del PPTR n. 6 "Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee" di cui all'elaborato 4.1 "Obiettivi generali e specifici dello Scenario strategico".

Art. 82 Aggiornamento e revisione

1. Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 104 del PPTR.

Art. 83 Disposizioni finali

1. In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PRG_PPTR sono prevalenti le prime.
2. Gli elaborati cartografici del PRG_PPTR sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e consultabili sul sito web del Comune; tutte le indicazioni contenute nelle Tavole relative al Titolo VI del PPTR sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata. Gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati in condivisione con la Regione e dal Ministero a seguito di

verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura del Comune.